



Edoardo Capasso
NOTAIO

Allegato "B"
al n.1965 di Repertorio
al n.1645 di Raccolta

STATUTO
della
"FONDAZIONE STELLA MARIS RAVENNA
ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE STELLA MARIS RAVENNA"** (di seguito, per brevità, indicata anche solo "Fondazione").
2. La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione **"FONDAZIONE STELLA MARIS RAVENNA ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"**.
4. La fondazione ha sede nel Comune di Ravenna.
5. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali, nonché di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito del territorio comunale, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazione nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
6. La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale e internazionale.
7. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

1. Nello spirito del Motu Proprio Stella Maris di Giovanni Paolo II (31 gennaio 1997), la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione persegue il fine di accogliere, curare ed assistere socialmente, materialmente, spiritualmente e moralmente i marittimi, i naviganti nonché i loro familiari e, comunque, tutti coloro che rientrano nella definizione di "gente di mare" del citato Motu Proprio Stella Maris (art. II § 1, lett. c).
2. La Fondazione opera nella dimensione della carità e della dottrina sociale trasmessa dal Magistero della Chiesa Cattolica e agisce in comunione con l'Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e gli orientamenti dell'Ufficio Nazionale per l'Apostolato del mare della CEI, anche nel rispetto della normativa civilistica e in particolare del Codice del Terzo Settore.
3. La Fondazione persegue il proprio scopo e programma le proprie attività ed azioni, tenendo in particolare considerazione le indicazioni pastorali dell'Arcivescovo di Ravenna-Cervia e dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Migranti e dell'Apostolato del Mare.
4. La Fondazione non sostituisce l'Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Migranti e dell'Apostolato del Mare.
5. Ferma restando la propria peculiare ispirazione e il proprio legame con la Chiesa di Ravenna-Cervia, la Fondazione non opera distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali tra i destinatari e i beneficiari delle sue attività.

6. La Fondazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori, volontari, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.

7. La Fondazione persegue il proprio scopo svolgendo in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

8. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato, le seguenti attività di interesse generale:

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, co. 1, lett. d), CTS);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, CTS (art.5, co. 1, lett. i), CTS);

c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, co. 1., lett. w), CTS).

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

e) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale della "gente di mare" e dei migranti.

9. Al fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, e in via del tutto strumentale e secondaria rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017 la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo può:

a) realizzare e gestire, direttamente o indirettamente, ogni opera di accoglienza, assistenziale e/o ricreativa e di beneficenza a favore della "gente di mare", mettere a disposizione della stessa tutti gli strumenti opportuni per agevolare i contatti con le rispettive famiglie e inoltre fornire tutti i servizi accessori di trasporto, di connessione con la città, di carattere culturale e di promozione sociale, previsti dalle convenzioni internazionali dell'ILO e dell'IMO o da altre purché inerenti il welfare marittimo;

b) promuovere il rispetto e la dignità della "gente di mare", organizzando e/o partecipando ad attività finalizzate alla conoscenza e alla diffusione delle problematiche del mondo marittimo;

c) promuovere la giustizia e la solidarietà fra la "gente di mare", anche con interventi coordinati con amministrazioni pubbliche o organizzazioni del lavoro;

d) curare, diffondere e realizzare, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, produzioni audio e video, su tematiche concernenti le proprie finalità istituzionali;

e) collaborare con le autorità diocesane, nonché con quelle comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali competenti, con altre associazioni e fondazioni no profit, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali territoriali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione;

f) programmare ed organizzare, esclusivamente per la raccolta di fondi finalizzati al sostegno dell'attività istituzionale e per la promozione culturale del mondo marittimo, manifestazioni culturali e/o formative, artistiche e ricreative, spettacoli e concerti, viaggi di studio, ricerche, convegni, seminari e conferenze, incontri di carattere scien-

tifico e culturale in Italia e all'estero;

10. Al fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, e in via del tutto strumentale e secondaria rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017 la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo può:

- a) stipulare accordi e convenzioni e partecipare a Comitati, associazioni, organizzazioni insieme ad altre istituzioni pubbliche o private italiane ed estere, che condividano e/o sostengano le finalità istituzionali della Fondazione;
- b) stipulare i contratti idonei al perseguimento degli obiettivi sociali;
- c) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti ed organismi pubblici, privati e di diritto ecclesiastico;
- d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui sopra, nonché alla gestione diretta ed immediata delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività;
- e) amministrare e gestire i beni di cui risulta proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti e/o detenuti;
- f) stipulare ogni opportuno atto o contratto considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- g) compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni, nel rispetto delle leggi dello Stato.

11. Per completare e sostenere le attività sopra individuate la Fondazione potrà esercitare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 le seguenti attività che si considerano attività commerciali e produttive marginali:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'ente filantropico;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art.111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% (cinquanta per cento) i costi di diretta imputazione.

12. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

2. Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

-- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il persegui-

mento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

-- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

-- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dalla Santa Sede, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, privati e/o ecclesiastici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

3. Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse ed è così costituito:

-- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

-- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

-- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;

-- da eventuali altri contributi concessi dall'Unione Europea, dalla Santa Sede, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, privati e/o ecclesiastici, ove non ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione;

-- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori e benefattori;

-- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi ri-venienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

4. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

ART. 4 – FONDATORI, VOLONTARI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2. Sono Volontari (ai sensi dell'art.17 D.Lgs. 117/2017 e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo e deve essere coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni. Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni.

3. Al Volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

6. La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei volontari.

7. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8. Non si applicano le disposizioni di cui all'art.23 del D.Lgs. 117/2017.

9. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore;

d) l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale (qualora quest'ultimo obbligatorio per legge).

10. Tutte le cariche in seno alla Fondazione si intendono assunte gratuitamente, salvo che nell'atto di nomina venga stabilito un compenso o un'indennità in favore di coloro che ne sono i titolari, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017; in ogni caso, ai titolari di cariche in seno alla Fondazione possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti di cui al presente Statuto.

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

2. Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costituzione della Fondazione.

3. Spetta al fondatore la determinazione del numero dei consiglieri per i successivi periodi.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono designati dall'Archidiocesi di Ravenna-Cervia e possono essere riconfermati.

5. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non siano stati nominati dei successori. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere immediatamente riconfermati, senza limite di mandati.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni, sono nominati dall'Archidiocesi di Ravenna-Cervia.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, ma con un minimo di tre voti favorevoli. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ove presente alla deliberazione. I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza.

8. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato per la specifica assemblea.

9. Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

10. È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

11. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti (quest'ultimo ove obbligatorio per legge), ove non nominati in sede di costituzione.

12. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati.

13. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate, il cui rimborso sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della Fondazione.

14. Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della Fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito l'Organo di Controllo.

15. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

16. Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

ART. 6 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione. Successivamente è nominato dal Fondatore Archidiocesi di Ravenna-Cervia.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente della Fondazione, nominato dall'Archidiocesi di Ravenna-Cervia tra gli altri consiglieri.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle delibere. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

5. Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da convocare entro 30 (trenta) giorni per ratifica del suo operato. In particolare, in caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

ART. 7 - DIRETTORE

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno per il buon andamento della gestione, il Consiglio stesso nomina un Direttore della Fondazione, sentito l'Arcivescovo di Ravenna-Cervia e con il voto favorevole e unanime dei suoi membri.

2. Il Direttore svolge la propria attività in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; il Direttore nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione sovrintende e coordina l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo ordinario funzionamento; il Direttore mensilmente presenta al Presidente del Consiglio di Amministrazione una relazione/rendiconto circa la propria attività e l'attività della Fondazione.

3. Il Direttore può essere scelto tra i lavoratori dipendenti della Fondazione; il Direttore non può essere membro del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore resta in carica a tempo indeterminato fino alla revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o alle dimissioni del medesimo.

5. Il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio medesimo su invito del Presidente e senza diritto di voto.

ART. 8 - ORGANO DI CONTROLLO

E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Arcivescovo di Ravenna-Cervia, nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

2. All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.

4. L'Organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili alla Fondazione;

c. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d. attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art.14, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

5. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Direttore, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e negli altri casi in cui la legge lo preveda e/o se ne ravvisi la necessità, l'Arcivescovo di Ravenna-Cervia nomina uno o più revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, l'Organo di controllo può essere incaricato anche della revisione legale.

8. L'organo di controllo, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

ART. 9 - SCIOGLIMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione. La nomina del liquidatore o dei liquidatori verrà fatta dall'Archidiocesi di Ravenna-Cervia.

2. Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore collegati alle opere caritative dell'Arcidiocesi secondo le disposizioni del Fondatore o, in mancanza di disposizioni, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legi-

slativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

1. L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro il maggior termine di centotanta giorni in caso di comprovata necessità, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo d'esercizio; tal bilancio è redatto ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e degli schemi adottati in attuazione del medesimo.

2. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto a norma dell'art.14, comma 1, e dell'art.39 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali, tempo per tempo vigenti.

3. I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e trasmessi all'Arcivescovo di Ravenna-Cervia, con mezzi idonei ad attestarne il ricevimento.

4. Ai fini dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per l'individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta degli utili trova applicazione quanto previsto dall'art.8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

5. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione innanzitutto per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza, o nel caso in cui non ci siano perdite, per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. Il Consiglio di amministrazione delibera la modifica del presente statuto (purchè compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione) nonché la fusione, la scissione, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione all'unanimità dei propri membri e con il previo consenso scritto dell'Arcivescovo di Ravenna-Cervia.

ART. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché le norme di legge vigenti in materia, comprese norme accessorie e regolamentari di attuazione e all'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione e in quanto compatibili le norme del Codice di diritto Canonico.



Firmato digitalmente da
EDOARDO CAPASSO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
RAVENNA:80009930399